



**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DELL' ASSOCIAZIONE
GAD Amici del Teatro D. Marchesin APS**
del 23 Settembre 2021

Il giorno Giovedì 23/09/2021, alle ore 20.30, in Noventa Vicentina, in videoconferenza, si è riunita l'assemblea dei soci dell'Associazione GAD Amici del Teatro D. Marchesin per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno, giusta convocazione del 23 Settembre 2021:

1. Adeguamenti statutari imposti dal **Codice del Terzo Settore** D.Lgs 117/2017 e D.Lgs 105/2018 per i quali è richiesta la maggioranza qualificata.
2. Modifiche Statutarie non obbligatorie.

Sono presenti il president BELLIN Franco e il Segretario GEMMO Carla.

Il Presidente da atto che, il base al numero dei presenti, l'assemblea è validamente costituita in prima convocazione.

Il Presidente

Bellini Franco



il Segretario

Gemmo Carla

Risultano presenti i seguenti soci aventi diritto di voto:

BELLIN Franco, GAINO Carla, TONINELLO Evaristo, BARBIERO Marco, GEMMO Carla, ZANINI Nicholas, SBICEGO Irene, BASCHIROTTO Samuele
--

Il Presidente da pertanto atto che, a norma dello Statuto l'Assemblea dei soci è validamente costituita. Si procede quindi alla trattazione degli argomenti all'O.d.G.

Si propone di modificare l'art. 09 del vigente Statuto in accordo con la nota ministeriale n. 6214 del 09 Luglio 2020, tenendo anche conto della nota della Regione (Ufficio Promozione Sociale) del 13/08/2021 come segue:

La dicitura

...per l'Assemblea Straordinaria in seconda convocazione sarà necessario il voto favorevole di una maggioranza qualificata pari al (50% + 1) dei soci.

sostituirà

.....per l'Assemblea Straordinaria in seconda convocazione sarà necessario il voto favorevole della maggioranza di (1/3 + 1) dei soci.

Il Presidente della Assemblea mette ai voti il punto. L'art. 09 viene approvato alla unanimità così come sopra modificato e riformulato.

Pertanto, chiede all'assemblea di approvare la nuova formulazione complessiva dello statuto della associazione GAD Amici del Teatro D. Marchesin, comprendente le modifiche come sopra approvate, nella stesura coordinata che viene allegata al presente verbale per farne parte integrante.

L'assemblea approva all'unanimità il nuovo testo dello statuto della associazione GAD Amici del Teatro D. Marchesin, che entrerà in vigore dalla data della presente assemblea.

L'Assemblea delega e conferisce specifico mandato al presidente dell'Associazione GAD Amici del

Teatro D. Marchesin affinché provveda alla registrazione nelle forme di legge presso l'Agenzia delle Entrate del nuovo testo dello statuto così come approvato in data odierna e nella stesura allegata al presente verbale, se sufficiente anche mediante il deposito presso la competente Agenzia delle Entrate, chiedendone espressamente l'esenzione da imposta di bollo secondo il disposto dell'art. 82, comma 5. del D.Lgs. 117/2017, come confermato dalla stessa Agenzia delle Entrate con risoluzione n.158/E del 21/12/2017, e l'esenzione dalla imposta di registro ex art.82 comma 3 del medesimo d.Lgs 117/2017.

L'Assemblea dà mandato al Presidente di curare tutti gli adempimenti successivi finalizzati alla definitiva iscrizione al RUNTS della ASSOCIAZIONE quale APS. Detti adempimenti rimangono tuttavia condizionati all'emanazione delle disposizioni di legge e/o dei regolamenti che definiranno le procedure di iscrizione.

L'Assemblea, infine, tenuto conto che l'Associazione è iscritta alla Federazione Italiana Teatro Amatori con sede in Roma, via Del Gesù n.62, autorizza il presidente dell'associazione ad associarsi e comunque ad aderire alla FITA quale Rete Associativa riconosciuta ai sensi dell'art.41 del CTS. Alle ore 23.00 il Presidente dell'assemblea, esaurita la discussione sui punti all'o.d.g. ed in assenza di altre richieste di intervento, dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente ed il segretario danno atto che viene allegato al presente verbale, per farne parte integrante, lo statuto dell' Associazione così come modificato ed approvato dall'assemblea dei soci oggi riunitasi.

Il Presidente
BELLIN Franco

Bellin Franco



il Segretario
GEMMO Carla

Gemmo Carla

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI VICENZA

Reg.to il 23/3/21 al n. 3725 Prot. n. 1
Esce il 23/3/21

**Agenzia
Entrate**
Direzione Provinciale di Vicenza
Ufficio Territoriale di Vicenza
IL FUNZIONARIO (*)
Roberto Polimeno



STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)

TITOLO PRIMO

Denominazione, Sede, Durata e Oggetto Sociale

Art. 01 – Denominazione

È costituita, ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo 03 Luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS) e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "GAD Amici del Teatro Dino Marchesin APS" di seguito detta "Associazione".

L'Associazione, non riconosciuta, è retta ed opera secondo principi democratici e non ha scopo di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o terzi di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, come descritto in particolare nel successivo art. 04, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

Art. 02 – Sede

L'Associazione ha sede in Noventa Vicentina (VI). L'eventuale trasferimento della sede legale in ambito comunale non comporterà modifica del presente statuto. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede,

sia nell'ambito dello stesso comune, che in altri comuni.

Art. 03 Durata

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31/12/2050.

L'Assemblea potrà prorogare tale durata o acconsentire la sua continuazione a tempo indeterminato.

Art. 04 Oggetto Sociale

Si ribadisce che l'Associazione non ha scopo di lucro e persegue il fine della tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, nonché educazione permanente e attività di animazione ricreativa e promozione sociale, attraverso ogni espressione di creatività e valorizzazione artistica e ludica nel campo della recitazione, del teatro, della danza e della musica dal vivo. In particolare svolgerà una o più delle attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma 1 dell'art. 5 del CTS:

lettera d): secondo periodo: Attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

specificatamente laboratori teatrali nella scuola e corsi di lettura espressiva completamente gratuiti rivolti a giovani e adulti.

lettera i): Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l'Associazione, oltre all'allestimento di spettacoli teatrali in

proprio, organizza e gestisce anche rassegne di teatro amatoriale, favorendo la partecipazione di quanti più soggetti che perseguono le medesime finalità, con lo scopo di suscitare l'interesse di quante più persone possibile al fine della diffusione della cultura e tradizione teatrale veneta, oltre che di altre regioni e paesi, avvalendosi principalmente del contributo volontario dei propri associati e degli aderenti di altri enti del terzo settore e associazioni senza scopo di lucro. L'Organo Amministrativo è competente per l'individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, che l'Associazione potrà svolgere inoltre, a norma dell'art. 6 del CTS, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale, come definito dal medesimo art. 6. Con specifico riguardo a tali attività i documenti di bilancio faranno menzione del carattere secondario e strumentale delle stesse. L'Associazione, per il miglior raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi, convenzionarsi e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi e/o finalità analoghe ed affini.

TITOLO SECONDO

Soci – Volontari – Dipendenti e Collaboratori

Art. 05 – I Soci

Il numero degli Associati è illimitato, ma comunque non inferiore al numero stabilito dalla legge. Se il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione al **RUNTS** (Registro Unico Nazionale

del Terzo Settore) ed integrarlo entro un anno. Sono Soci dell'Associazione:

- I Fondatori
- Tutti coloro, persone fisiche, Associazioni ed Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti previsti dal comma 3 dell'art. 35 CTS, che condividendone in modo espresso gli scopi, presentano richiesta scritta riportando i propri dati anagrafici e fiscali, nonché i propri recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica, ovvero, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, i dati di tale soggetto e quelli della persona fisica che lo rappresenta legalmente. La richiesta dovrà riportare inoltre la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli Organi Associativi.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione dell'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa.

Spetta all'Organo Amministrativo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo Amministrativo, che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in

cui sono state presentate.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli Associati.

L'Organo di Amministrazione deve, entro 30 (trenta) giorni, motivare la deliberazione di eventuale rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Lo **status di associato** ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'Art. 06. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli Associati devono versare le quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dall'Organo Amministrativo. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili.

Gli Associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni qualora adottati e delle deliberazioni degli organi sociali. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno della Associazione.

Art. 06 – Diritti e Obblighi dei Soci

I soci purché in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali ove previsti, hanno diritto di:

- Partecipare alle Assemblee;
- Votare direttamente o per delega alle Assemblee, in particolare a quelle convocate per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei regolamenti e per la nomina degli Organi dell'Istituzione, se iscritti da almeno tre (03) mesi nel libro degli associati;
- Candidarsi a ricoprire cariche elettive all'interno degli Organi dell'associazione, se iscritti da almeno tre (03) mesi nel libro degli associati;
- Essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- Partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- Usufruire di tutti i servizi offerti dalla Associazione;
- Conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- Conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali;
- Rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente;
- Denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS;

I soci sono obbligati:

- a rispettare le norme del presente Statuto e i regolamenti approvati;
- a versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'art. 36 del D. Lgs. 117/2017;

La qualità di socio si perde per:

- dimissioni volontarie;
- mancato versamento della quota associativa e degli altri contributi eventualmente dovuti;
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- mancata partecipazione alla vita dell'Associazione o tenuta di comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
- mancato adempimento dei doveri inerenti alla qualità di associato o degli impegni assunti verso l'Associazione;
- indegnità deliberata dell'Organo Amministrativo, sentito il parere dell'Assemblea;

- 
- Il recesso e l'esclusione dell'associato soggiacciono al disposto dell'art. 24 del Codice Civile.

Art. 07 – Volontari, Dipendenti e Collaboratori

L'associazione si avvale in modo prevalente dell'opera di volontariato dei propri soci o di altri aderenti nello svolgimento delle proprie attività, secondo il disposto dell'art. 17 del CTS. I volontari sono assicurati per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo le disposizioni dell'art. 18 del CTS.

L'Associazione può assumere dipendenti e/o utilizzare collaboratori e lavoratori autonomi, nei limiti di cui all'art. 36 del CTS, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia.

TITOLO TERZO

Organi Sociali

Art. 08 – Organi Sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Vice Presidente;
- il Segretario-Tesoriere;
- Organo di controllo, collegiale o singolo, qualora imposto dalla norma.
- Revisore legale qualora imposto dalla norma.



Art. 09 – L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea è formata da tutti gli aderenti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno;

L'Assemblea è convocata inoltre:

- quando il Presidente lo ritenga opportuno;
- quando ne sia fatta richiesta da almeno metà dei soci o da almeno due terzi (2/3) dei componenti il Consiglio direttivo;

L'Assemblea è convocata mediante preavviso da comunicare almeno quindici (15) giorni prima a mezzo lettera raccomandata, o consegnata a mano, come pure tramite fax, e-mail, o mediante avviso affisso presso la sede, o pubblicato sul sito internet dell'Associazione, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. Per la validità della costituzione dell'Assemblea Ordinaria e delle delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati e le delibere saranno prese sempre a maggioranza semplice. Per le delibere dell'Assemblea Straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, sarà necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno (50% + 1) degli associati. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del

patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Art. 10 – Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea in seduta ordinaria:

- determina le linee generali programmatiche dell'associazione;
- approva i bilanci o rendiconti di esercizio e il bilancio sociale ricorrendone l'obbligo, deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa, su proposta del Consiglio direttivo le quote di ammissione, i contributi associativi annuali ed eventualmente quelli straordinari;
- approva il programma di attività promosso dal Consiglio Direttivo;
- ratifica i limiti di rimborso delle spese, stabiliti dal Consiglio Direttivo, relativi alle diverse voci di spesa degli organi sociali e degli associati;
- si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua

attenzione (fra cui i regolamenti interni);

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera le modifiche dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'art. 28 seguente;
- nomina uno o più liquidatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario o, in mancanza, del Presidente dell'Associazione e rimangono depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Art. 11 – Rappresentanza dei Soci in Assemblea

- ciascun associato ha diritto a un voto;
- gli associati enti del terzo settore o senza scopo di lucro presenziano e votano tramite il proprio legale rappresentante ed hanno diritto ad un voto indipendentemente dal numero dei propri aderenti o soci;
- gli associati minori di età presenziano e votano tramite un titolare della potestà genitoriale. Quelli inabili o inabilitati, tramite il rispettivo amministratore di sostegno.
- ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega

scritta, da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di 03 (tre) altri associati.

Art. 12 - Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da altra persona nominata dall'Assemblea; il Presidente nomina un Segretario incaricato di verbalizzare la stessa.

Il Presidente verifica la regolarità della convocazione e la validità della sua costituzione, nonché la validità di eventuali deleghe.

Art. 13 – Organo di Amministrazione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea, i cui componenti, scelti fra gli associati che si candidano, possono variare nel numero, da tre a cinque. Si applica l'art. 2382 del codice civile.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, un consigliere venisse meno, sarà chiamato a sostituirlo il primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza, con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Esso predispone il bilancio annuale consuntivo, o rendiconto per cassa secondo quanto previsto dall'art. 13 del CTS.

Ricorrendone l'obbligo predispone il bilancio sociale secondo il

disposto dell'art. 14 del CTS.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con un preavviso di almeno otto giorni, nelle forme che egli ritiene più opportune, purché verificabili.

Art. 14 - Presidente

Il Presidente, cui spetta anche la presidenza dell'Assemblea e del Consiglio, è eletto da quest'ultimo al suo interno, a maggioranza di voti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono assolve dal Vice Presidente.

Art. 15 - Segretario/Tesoriere

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati e dei volontari;
- cura la corrispondenza;
- è responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predispone gli schemi di bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità e alla ordinata conservazione di tutta la documentazione contabile dell'Associazione;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle

spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;

- è a capo del personale;

Art. 16 - Organo di controllo

L'Organo di Controllo, monocratico o collegiale a discrezione dell'Assemblea, viene nominato esclusivamente nei casi previsti dall'art. 30 del CTS.

Qualora fosse collegiale, il Presidente è nominato dall'Assemblea.

L'organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che, ricorrendone l'obbligo, il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori informazioni sull'andamento delle operazioni sociali o su

determinati affari.

Art. 17 - Revisione legale dei conti

Al ricorrere dei casi previsti dall'art. 31 del CTS viene nominato l'Organo di revisione monocratico, costituito da un revisore legale dei conti iscritto al relativo Registro. Nel caso sia nominato l'Organo di Controllo monocratico, allo stesso viene affidata anche la revisione legale dei conti qualora ne ricorra l'obbligo.

Art. 18 - Gratuità e durata delle Cariche

Tutte le cariche sociali, ad eccezione dell'Organo di Controllo e di Revisione, il cui compenso sarà eventualmente stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, sono gratuite e hanno la durata di due (2) anni, e possono essere riconfermate per un massimo di due (2) mandati.

Fino all'insediamento delle nuove cariche gli organi sociali continuano a svolgere le relative attività in regime di "prorogatio".

TITOLO QUARTO

Risorse Economiche, Patrimonio E Bilancio

Art. 19 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione provengono da:

- contributi degli aderenti (quote di iscrizione, quota annuale, ecc.);
- contributi dei privati;
- contributi di enti, pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;

- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive connesse con l'attività istituzionale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali – fino all'operatività del RUNTS, dato che in seguito potranno essere svolte secondo le previsioni specifiche del CTS e dei decreti attuativi dello stesso;
- rendite di beni mobili e immobili pervenute all'Associazione a qualsiasi titolo.

I fondi sono depositati presso l'istituto/i di credito stabilito/i dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria può essere disposta, oltre che con la firma del Presidente, eventualmente con la firma del Segretario/Tesoriere, appositamente delegato dal Presidente. I contributi dei soci sono stabiliti annualmente dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. La perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa, non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

Art. 20 - Erogazioni, donazioni e lasciti

L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo, che predispone un progetto di modalità e tempi del loro utilizzo per fini istituzionali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.



L'Associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera del Consiglio Direttivo di accettazione, con beneficio d'inventario, stabilendo modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste dall'Atto costitutivo e dallo statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 21 - Beni Immobili, Mobili e altri Beni

L'Associazione può possedere e/o acquistare beni immobili, mobili registrati e non, come pure detenere beni di proprietà degli aderenti in comodato d'uso, oppure di terzi, sia in comodato d'uso che in affitto.

Art. 22 - Responsabilità dell'Associazione

L'Associazione risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Associazione può sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'ente stesso.

Art. 23 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile dell'anno successivo deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo nelle forme previste dall'art. 13 o, ricorrendone i presupposti, dall'art. 14 del CTS, e la relazione del Presidente, nonché determinare l'entità delle quote associative su

proposta del Consiglio Direttivo.

Il bilancio consuntivo o, se dovuto, il bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere depositato nella sede dell'Associazione, o spedito agli associati, quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea, affinché i medesimi possano esaminarlo.

All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati presso la segreteria dell'associazione, a disposizione dei soci i quali possono penderne visione mediante richiesta al Segretario, il quale deve adempiere alla richiesta nel termine di trenta giorni.

Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'art. 13 del CTS deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nei casi previsti dall'art. 14 del CTS, gli adempimenti richiesti dal medesimo articolo sono posti a carico del Consiglio Direttivo.

Art. 24 - Destinazione degli Utili, delle Riserve, dei Fondi di Capitale

Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e

dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d'esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

Art. 25 – Quota sociale

La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato, e neppure rivalutabile, né trasmissibile. Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali e che non vi provvedano nei termini loro richiesti decadono ad ogni effetto dalla qualifica di associato.

TITOLO QUINTO

Disposizioni Generali e Finali

Art. 26 - Modificazioni dello statuto

Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione.

Esso può essere modificato solo dall'Assemblea dell'Associazione riunita in via straordinaria.

Art. 27- Regolamento interno (facoltativo)

L'Assemblea, ove ne ravvisi l'utilità, approva il regolamento interno, che rimane valido a tempo indeterminato comunque fino quando non sia modificato o soppresso dall'Assemblea medesima.



Art. 28 - Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

Il caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalle Legge, ad altri enti del Terzo Settore o, nelle more della piena operatività del RUNTS, a fini di pubblica utilità.

Art. 29 – Disposizioni transitorie e finali

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione.

Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico vigente in ambito del terzo settore.

Noventa Vicentina 23 Settembre 2021

Pieri Franco
Eugenio Tassinari
Pierluigi

Irene Sligo
Zedler

Adrian
Giovanni
Raffaello Sanna

